



COMUNE DI RAVANUSA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PATTO ACCREDITAMENTO

Enti / Cooperative Sociali / Associazioni Assistenziali

Per l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione "ASACOM" in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado - Anno scolastico 2023/2024 e successivi.

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente patto ha per oggetto l'espletamento per gli anni scolastici 2023/2024 – 2024/2025 e 2025/2026 e la gestione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni con disabilità residenti nel Comune di Ravanusa e frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado, con la formula dell'accreditamento e tramite la fornitura di voucher sociali.

Tale formula intende garantire una elevata qualità del servizio, con la scelta dell'ente gestore da parte dell'utente, ed una maggiore flessibilità delle prestazioni, al fine di ottenere la massima funzionalità del servizio rispetto alle esigenze dei soggetti beneficiari.

Il servizio è finalizzato a dare risposte concrete di sostegno e supporto allo studente nell'ambiente scolastico attraverso metodiche, strategie ed ausili utili a garantire un'inclusione efficace, una positiva frequenza delle lezioni e lo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nelle relazioni, nella socializzazione e nell'autonomia personale.

I servizi di assistenza specialistica (assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ASACOM) sono funzionali ai processi di apprendimento e alla socializzazione dell'alunno con disabilità, poiché lo supportano nelle sue difficoltà, potenziandone le capacità in ambiti quali l'autonomia e la gestione.

L'assistente specialistico è un operatore che lavora in favore dell'inclusione degli studenti, rispondendo ai differenti bisogni educativi e utilizzando strategie educative finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. All'assistente per l'autonomia e la comunicazione competono compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno, con cui deve però cooperare in sinergia, durante anche le ore in compresenza, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato. Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistente di base, igienico - personale, affidate invece ai collaboratori scolastici. Il presente patto di accreditamento disciplina il rapporto tra Comune e gli Enti del terzo settore accreditati per l'erogazione del servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione.

Con il presente "Patto" si intende:

- Garantire agli alunni elevato standard qualitativo da parte dei soggetti accreditati, nell'ottica della libera concorrenza;
- Valorizzare la centralità dell'alunno-utente e la propria capacità di autonomia e autodeterminazione, sia in ordine all'elaborazione del proprio progetto assistenziale sia alla scelta del soggetto erogatore.

La sottoscrizione del presente Patto di Accreditamento non comporta automaticamente l'erogazione dei servizi da parte del soggetto accreditato. Lo stesso patto non comporta alcun obbligo da parte del Comune di richiedere alcuna prestazione di servizi al soggetto accreditato, essendo l'erogazione subordinata alla facoltà dell'utente di esprimere la propria preferenza per la scelta dell'operatore ASACOM, senza pertanto, aver nulla a pretendere nei confronti del Comune di Ravanusa qualora nessuna scelta venga effettuata nei confronti di un ETS accreditato. La famiglia e gli operatori ASACOM saranno a conoscenza delle cooperative accreditate mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Ravanusa, al seguente link:

<https://www.comune.ravanusa.ag.it/index.php/2023/08/21/avviso-pubblico-accreditamento-degli-enti-delle-cooperative-sociali-e-delle-associazioni-assistenziali-presso-il-comune-di-ravanusa-per->



COMUNE DI RAVANUSA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

[lespletamento-del-servizio-di-assistenza-all/](#). Per maggiori informazioni è possibile recarsi presso l'ufficio servizi sociali del Comune di Ravanusa.

La famiglia dell'alunno disabile che beneficerà del servizio è individuata dal Dirigente Scolastico. L'elenco numerico è trasmesso al Comune di Ravanusa. Il Dirigente Scolastico comunicherà l'elenco nominativo all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ravanusa nel rispetto della normativa sulla privacy, per mezzo di trasmissione di file criptato al seguente indirizzo e/mail: servizisociali@comune.ravanusa.ag.it e la password di sblocco fornita mediante canale differente al fine di dare corso alla procedura di erogazione dell'assistenza.

L'operatore ASACOM sceglierà liberamente in quale cooperativa iscriversi entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione sul sito web del Comune di Ravanusa. Nei successivi 5 giorni, gli enti accreditati scelti dagli operatori specializzati, invieranno un elenco contenente i nominativi degli operatori ASACOM corredato da documentazione di cui al presente patto di accreditamento.

Successivamente l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ravanusa contatterà le famiglie interessate scelte dal Dirigente Scolastico per la sottoscrizione del patto di servizio per dare corso alla procedura di erogazione dell'assistenza.

Art. 2 - Aveni diritto e modalità di ammissione al servizio

Al servizio, oggetto del presente patto, possono essere ammessi gli alunni in condizione di disabilità riconosciuti con certificazione (ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 1 e comma 3) ed in possesso del PEI, individuati dal Dirigente Scolastico e trasmessi al Comune di Ravanusa per mezzo di elenco numerico con relativa indicazione del grado di disabilità e ore previste da PEI.

La prestazione affidata, ai fini contabili, decorre dalla data di effettivo inizio e sino alla fine dell'anno scolastico salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

La scelta da parte dell'utente tra gli enti accreditati e autorizzati all'erogazione del servizio dovrà essere effettuata con riferimento a ciascun anno scolastico.

Art. 3 - Articolazione di massima del servizio

L'ente accreditato si impegna ad assicurare il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in favore di soggetti con disabilità in base alla necessità del servizio, la sua qualità e quantità risultante dal P.E.I. dell'alunno con un monte orario in ogni caso congruo in relazione alle effettive esigenze dell'alunno ed allo scopo del servizio stesso, dell'Ente.

Le modalità di seguito descritte si riferiscono al servizio da rendere negli anni scolastici 2023/2024 – 2024/2025 e 2025/2026.

Queste attività sono da erogarsi mediante le figure professionali, in possesso di apposito titolo e qualifica adeguati alle esigenze del disabile assistito, presso la scuola frequentata.

Il Servizio dovrà essere assicurato nei giorni feriali, di norma nella fascia oraria mattutina. L'orario di lavoro verrà stabilito in ordine alle esigenze rappresentate dalle istituzioni scolastiche e dagli alunni e dovrà avere carattere di flessibilità, tenuto conto dei tempi di funzionamento e delle varie situazioni organizzative delle singole istituzioni scolastiche. Le ore in compresenza giornaliera con l'insegnante di sostegno non possono essere superiori a 1/5 dell'articolazione oraria settimanale prevista da calendario scolastico.

Nel caso di assenza dell'alunno beneficiario del servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione, le ore di servizio dell'operatore specializzato non saranno conteggiate e non sarà previsto recupero orario. Non sarà conteggiato nessun monte orario in assenza dell'alunno disabile. A tal riguardo l'ufficio servizi sociali del Comune di Ravanusa confronterà, per i successivi controlli, le presenze dell'alunno beneficiario del servizio fornite per mezzo del registro elettronico di classe sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Dirigente Scolastico, con le ore dell'operatore specializzato ASACOM dichiarate e



COMUNE DI RAVANUSA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

controfirmate dal Dirigente Scolastico e dall'insegnante di sostegno, con cadenza mensile. Detta rendicontazione sarà trasmessa, da ciascun Ente accreditato al Comune per i successivi controlli. Entro il mese successivo rispetto a quello dell'erogazione del servizio sarà erogato il contributo economico da parte del Comune, non prima di 7 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione attestante in modo chiaro e veritiero le prestazioni di servizio erogate dall'operatore specializzato ASACOM, tenuto conto di eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti alla documentazione in possesso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Prezzo del servizio

Il prezzo orario unitario corrispondente ad un'ora di servizio, è determinato in € 20,52 onnicomprensivo (spese operatore, spese generali ed organizzative e l'IVA al 5% se dovuta) non definibile in frazione di intervento inferiori ad un'ora.

Nei limiti delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, ad ogni utente verrà assegnato un voucher di valore complessivo corrispondente alle ore di servizio per ciascuno previste nel periodo di riferimento. Ove le risorse di bilancio risultassero insufficienti, l'Ente Locale si riserva, senza pretese da parte dell'ETS accreditato, di interrompere il servizio o diminuire proporzionalmente il numero di ore di servizio e il costo in misura corrispondente, fermo restando il valore unitario come sopra determinato in € 20,52/ora.

Il voucher sociale è cartaceo e deve indicare:

1. i dati anagrafici dell'alunno e le generalità del genitore di riferimento;
2. le prestazioni oggetto del voucher;
3. la durata temporale del voucher ed il monte ore complessivo assegnato;
4. ente accreditato erogatore del servizio.

Il voucher di servizio firmato dal Responsabile dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Ravanusa è redatto in due copie; una sarà consegnata alla famiglia dell'avente diritto, l'altra sarà custodita agli atti d'ufficio. La famiglia consegnerà il voucher alla cooperativa che espletterà il servizio.

Art. 5 - Impegni

L'Amministrazione Comunale supervisiona e fornisce gli indirizzi agli Enti/Cooperative Sociali/ Associazioni Assistenziali accreditate per la realizzazione del servizio.

Gli Enti accreditati e autorizzati si impegnano:

- ad assicurare la continuità educativa dell'alunno/a ove possibile, con lo stesso/a assistente dell'anno o degli anni precedenti per mezzo di espressione di preferenza dei familiari del minore o con motivazioni circostanziate e comprovate e discusse con l'Amministrazione Comunale;
- a sostituire l'operatore assegnato in caso di richiesta scritta della famiglia entro il primo quadrimestre di attività a fronte di motivazioni circostanziate e comprovate e discusse con l'Amministrazione Comunale;
- a garantire un adeguato livello di qualità del servizio richiesto per ogni singolo alunno/a con disabilità e la sua specifica condizione di funzionamento indicata nel PEI;
- ad assicurare e supportare l'assistente specialistico nel rispetto dell'obbligo formativo e di aggiornamento continuo mediante la frequentazione di corsi qualificati e riconosciuti;
- a rispettare tutte le normative vigenti in materia di protezione della privacy, tutela e sicurezza del lavoro, nonché di ordine retributivo, contributivo e fiscale nei confronti del personale coinvolto nell'erogazione del servizio;
- ad applicare il CCNL delle Cooperative Sociali vigente sottoscritto con le OO.SS maggiormente rappresentative obbligandosi a inquadrare nella categoria D l'assistente all'autonomia e alla comunicazione;
- a stipulare apposita assicurazione per gli eventuali danni arrecati a terzi da comportamenti del proprio



COMUNE DI RAVANUSA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

personale e/o da circostanze per le quali si accerti la responsabilità dell'ente affidatario, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rischio;

- a garantire progetti migliorativi previsti dalla carta dei servizi di ogni cooperativa anche in collaborazione con le cooperative gestori dei servizi e con l'Amministrazione Comunale;
- a individuare al proprio interno una figura professionale con comprovata esperienza nel settore, con compiti di coordinamento organizzativo, preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale;
- a garantire la continuità delle prestazioni per tutta la durata del servizio, rientrando lo stesso tra i servizi pubblici essenziali. Eventuali ritardi nel pagamento delle fatture emesse a causa di richiesta di ulteriori controlli da parte del Comune o il vantare crediti nei confronti dell'Amministrazione Comunale non costituiscono per l'Ente accreditato e autorizzato validi motivi per sospendere o ritardare il servizio;
- a presentare, come indicato nell'art. 1 del presente Patto, l'elenco nominativo del personale ASACOM da impiegare corredato dal titolo professionale, dalla documentazione relativa ai servizi prestati e la documentazione relativa alla regolare instaurazione del rapporto di lavoro con lo stesso, tenendo presente che l'accreditamento non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro tra la P.A. e i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio;
- a comunicare con immediatezza eventuali variazioni del personale anche in caso di sostituzione temporanea;
- a fornire gli operatori di tesserino di riconoscimento con foto;
- a collaborare con le strutture pubbliche frequentate dagli studenti ammessi al servizio in modo da realizzare le necessarie sinergie per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- a relazionare ogni mese sul servizio svolto in base alle esigenze educative didattiche degli alunni che presentano determinate difficoltà; le strategie didattiche utilizzate per l'inclusione sociale dell'alunno disabile prevedendo ed eliminando le barriere che ostacolano l'apprendimento e la partecipazione di ciascuno e al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi;
- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato, prendendo atto che, nell'ipotesi di non assolvimento dei detti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della suddetta Legge n. 136/2010;
- a presentare annualmente autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti che hanno determinato l'accreditamento tenendo presente che la mancata presentazione comporterà la revoca dell'accreditamento;
- a mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone assistite e il rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. L'ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto alla autorità comunale il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali.
- a comunicare tempestivamente il regime fiscale ai fini IVA a cui l'ente è soggetto.

Il Comune, invece:

- non liquiderà la prestazione se non in presenza di certificato DURC regolare;
- può effettuare i controlli che riterrà necessari per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento, nonché per la verifica del servizio prestato, richiedendo ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria, sia all'Ente Accreditato, sia alla Scuola che alla famiglia dell'alunno beneficiario del servizio ASACOM;
- si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 241/90 e del successivo art.13 del presente patto di accreditamento;



COMUNE DI RAVANUSA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

- inoltre, trattandosi di preferenze effettuate dagli utenti, l'A.C. non garantisce alcun numero minimo di adesioni alle cooperative.

Art. 6 - Personale

Per l'attuazione del servizio di cui al presente patto, l'ente accreditato e autorizzato si impegna ad utilizzare il personale ASACOM indicato nel precedente art. 3, comunicandone al Comune l'elenco aggiornato a seguito di espressione di preferenza dell'operatore ASACOM da parte delle famiglie, per come specificato nell'art. 5, corredato della documentazione nello stesso articolo indicata.

Il Comune non potrà essere coinvolto nel rapporto di lavoro tra l'Ente accreditato e i propri addetti al servizio né in qualunque controversia dovesse insorgere tra di loro.

L'ente dovrà inoltre garantire continuità nel rapporto con l'utente e pertanto dovrà mantenere, nei limiti del possibile, il personale assegnato.

Nel caso si rendano necessarie sostituzioni successivamente all'avvio del servizio, l'ente, con nota scritta diretta sia alla famiglia dell'utente, all'Istituzione scolastica e al Comune, dovrà specificare le motivazioni della sostituzione nonché i dati anagrafici ed il titolo di studio del personale in sostituzione.

Inoltre il personale in ferie, permesso, malattia o comunque assente e non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere sostituito con altro operatore di uguale qualifica in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio, dandone tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 7 - Tutela e sicurezza del lavoratore

L'ente gestore è tenuto:

- All'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/08), nonché della normativa di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio;
 - Ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e a rispettare i minimi contrattuali o quelli derivanti dalle tariffe professionali per gli incarichi o altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;
 - A fornire agli operatori utilizzati tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività;
- In caso di mancato rispetto degli obblighi predetti, il Comune procederà alla sospensione dei pagamenti ed all'avvio del procedimento previsto dal successivo art.13 per la risoluzione del rapporto.

Art. 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento

Il Comune corrisponderà all'ente gestore, entro il mese successivo al servizio erogato, il compenso solo per le ore effettivamente prestate e attestate dai fogli di presenza. A tal riguardo saranno confrontati le presenze dell'alunno beneficiario del servizio fornite per mezzo del registro elettronico di classe sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Dirigente Scolastico, con le ore dell'operatore specializzato ASACOM dichiarate e controfirmate dal Dirigente Scolastico e dall'insegnante di sostegno, con cadenza mensile.

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata mensilmente con fattura elettronica, unitamente alle schede nominative di ciascun utente in cui siano indicati il nome dell'assistito, i giorni e le ore di svolgimento del servizio, firmate da ciascun operatore ASACOM e vistate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Ogni mese, allegato alla fattura, l'operatore provvederà a redigere apposita relazione sull'attività svolta indicando le strategie didattiche utilizzate per l'inclusione sociale dell'alunno disabile e il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi.

Alla liquidazione si procederà con provvedimento dirigenziale del Responsabile del Comune, secondo il numero delle ore effettivamente erogate desumibile dalla documentazione sopra indicata, previa verifica fiscale e previo controllo positivo della documentazione o di quella ulteriore ritenuta necessaria e richiesta



COMUNE DI RAVANUSA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

dall'ufficio.

Nel caso in cui l'A.C. dovesse riscontrare nella contabilità effettuata errori o difformità, trasmetterà gli opportuni rilievi agli Enti accreditati gestori dei servizi i quali invieranno una nuova nota di contabilità entro 15 giorni.

Sarà cura degli enti accreditati e autorizzati gestori del servizio anticipare il corrispettivo del servizio erogato da ciascun operatore ASACOM nel rispetto del CCNL e le tempistiche ad esso connesso; al fine di garantire la continuità delle prestazioni per tutta la durata del servizio, rientrando lo stesso tra i servizi pubblici essenziali. Eventuali ritardi nel pagamento delle fatture emesse a causa di richiesta di ulteriori controlli da parte del Comune o il vantare crediti nei confronti dell'Amministrazione Comunale non costituiscono per l'Ente accreditato e autorizzato validi motivi per sospendere o ritardare il servizio.

Art. 9 - Responsabilità e copertura assicurativa

L'ente gestore:

- si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, facendo salvo il Comune da qualsiasi responsabilità;
- risponde direttamente dei danni provocati alle persone o alle cose nell'esecuzione del servizio ed è a suo carico esclusivo qualsiasi risarcimento;
- è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e sono a suo totale carico gli oneri dettati dalle normative in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art. 10 - Controlli

Sul servizio svolto dall'Ente accreditato e autorizzato sono riconosciute all'Ufficio del Comune ampie facoltà di controllo, in merito:

- a) al puntuale adempimento di quanto trattato nel presente Patto;
- b) al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impegnati, nonché al rispetto delle norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Qualora, in seguito ai controlli effettuati, si rilevi una qualsiasi inadempienza, il Responsabile del Comune procede alla immediata contestazione dei fatti rilevati, invitando l'Ente a rimuovere l'inadempienza contestata e a presentare, entro 15 giorni, le controdeduzioni. In particolare, in caso di inottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), l'A.C., previa contestazione all'Ente, oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del lavoro e/o agli Enti competenti, ha facoltà di sospendere il pagamento fino al 20% dell'importo dovuto in base al presente accordo, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative.

Qualora le lievi infrazioni o inosservanze vengano reiterate per più di due volte, si configura l'ipotesi di grave violazione degli obblighi con conseguente applicazione del successivo art. 13 "Risoluzione".

Ai fini della verifica sulla rispondenza qualitativa del servizio gestito mediante il sistema dell'accreditamento, il Comune attuerà forme specifiche di controllo e di verifica.

Art. 11 - Durata

Il presente patto, che presuppone il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco Comunale degli enti accreditati, decorre dalla data di sottoscrizione fino alla chiusura dell'anno scolastico. Il patto può essere modificato o sottoposto a revisione nell'ipotesi in cui intervengano modifiche alle modalità di svolgimento del servizio, o alla normativa vigente o, ancora, alle disposizioni contrattuali.

Art. 12 - Penali

Nelle ipotesi di lievi infrazioni o inosservanze, valutate come tali dal Comune, delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente patto da parte dell'ente accreditato, si provvederà, previa contestazione alla quale



COMUNE DI RAVANUSA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

potranno seguire controdeduzioni, all'applicazione di una penale da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00.

Qualora le lievi infrazioni o inosservanze vengano reiterate per più di due volte, si configura l'ipotesi di grave violazione degli obblighi con conseguente applicazione del successivo art. 13 del presente Patto.

Art. 13 - Risoluzione

Il presente patto può essere risolto dal Comune con la revoca e cancellazione dall'Elenco Comunale degli Enti accreditati dell'affidamento del servizio per:

- venir meno dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente patto da parte dell'organizzazione accreditata;
- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato;
- reiterata omissione o violazione di quanto specificato negli articoli 5 e 7 del presente patto.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata dal Comune con PEC o raccomandata A.R., nella quale dovranno essere indicati i termini entro cui fornire le controdeduzioni e rimuovere, ove possibile, le cause di risoluzione rilevate. La mancata rimozione delle cause di risoluzione da parte dell'Ente accreditato entro i termini prescritti, ovvero il verificarsi di irregolarità particolarmente gravi o non rimovibili, comporterà la risoluzione.

La risoluzione darà luogo, oltre alla revoca dell'affidamento, la cancellazione dall'Elenco ed, anche all'impossibilità per l'ente di iscriversi nell'Albo per il biennio successivo.

Parimenti, l'impossibilità di iscrizione nell'Albo per il biennio successivo riguarderà gli enti che, nel corso del servizio, rinuncino per qualunque motivo o causa allo stesso.

Art. 14 - Documentazione da presentare

L'ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione del presente Patto:

- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'Ente accreditato;
- certificazione DURC in corso di validità.

Nei successivi 5 giorni dalla pubblicazione sul sito web del Comune di Ravanusa, gli enti accreditati scelti dagli operatori specializzati, invieranno all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ravanusa alla seguente PEC: comune.ravanusa@pec.it un elenco criptato contenente i nominativi degli operatori ASACOM corredato da documentazione di cui al presente patto di accreditamento e la password di sblocco tramite la seguente email servizisociali@comune.ravanusa.ag.it. A completamento, anche la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e la polizza assicurativa.

Art. 15 - Informazioni in materia di tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs del 30/06/2002 n. 196 e della vigente normativa, si informa che i dati acquisiti con il presente procedimento, anche sensibili, potranno essere comunicati alle Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di appalti pubblici ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Osservatorio regionale sui contratti, Prefetture) nonché alle amministrazioni competenti per la verifica delle autocertificazioni.

Titolare del trattamento è il Comune di Ravanusa

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente patto di accreditamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Codice Civile.

Preso quindi atto di quanto sopra concordato, le parti sottoscrivono il presente Patto di Accreditamento per l'erogazione del servizio di cui in oggetto.